REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile

composto dai Sigg.:

dott. Corrado Bonanzinga — Presidente est.

dott. Giuseppe Bonfiglio — Giudice

dott. Maria Luisa Tortorella — Giudice

riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 2649 del Registro Generale Contenzioso 2014 instaurata

DA

[redacted] che ha eletto domicilio presso lo studio dell'avv. TOMMASINI RAFFAELE suo difensore come da mandato in atti; RICORRENTE

E

con l'intervento del Pubblico Ministero

avente per oggetto: Mutamento di sesso

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con citazione notificata al Pubblico Ministero in data 28.04.2014, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150, [redacted] nato a [redacted] il [redacted], chiedeva che fosse rettificata con sentenza l'attribuzione di sesso contenuta nell'atto di nascita dell'istante, che fosse ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di Messina di effettuare la rettificazione nel relativo registro e che fosse assegnato all'istante il prenome [redacted]. A sostegno della domanda evidenziava che egli era affetto da disturbo di identità di genere, sentendosi appartenere al sesso

Firmato Da: BONANZINGA CORRADO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac416

femminile; che egli aveva da tempo preso coscienza del proprio stato che gli aveva provocato profondo disagio psicofisico, ed aveva accettato la propria diversità; che egli aveva interesse ad ottenere una sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso per potere condurre un'esistenza serena e superare la propria sofferenza esistenziale.

Il Giudice Istruttore, all'udienza del 7 ottobre 2014, effettuava l'audizione dell'attore e, udite le conclusioni del procuratore dell'istante, rimetteva la causa al collegio per la decisione, concedendo il termine di venti giorni per il deposito di comparsa conclusionale e disponendo la trasmissione degli atti al P.M. in sede, che in data 15.10.2014 esprimeva il proprio parere.

Ritiene il collegio che la domanda vada accolta. La peculiarità del caso consiste nel fatto che l'attore non ha effettuato un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali, ma solamente una terapia ormonale femminilizzante, ed ha chiesto la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da maschile a femminile in quanto la percezione psicologica del sesso da parte dell'istante era sicuramente quella femminile, mentre un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali sarebbe risultato inopportuno e rischioso rispetto al raggiungimento dell'equilibrio nella sua vita sessuoaffettiva. Occorre, pertanto, verificare in primo luogo se la normativa in tema di rettifica di attribuzione di sesso introdotta dalla legge 14.04.1982 n. 164, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150, consenta l'accoglimento della domanda anche in assenza di un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali.

L'art. 1 della legge 14.04.1982 n. 164, stabilisce che "la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che

Firmato Da: BONANZINGA CORRADO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac416

attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali", mentre il menzionato art. 31 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150 recita, al 4° comma, "quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato". La disciplina, com'è stato giustamente evidenziato, è "fumosa e generica". Come è noto, il sesso anagrafico viene attribuito al momento della nascita in base a un esame morfologico degli organi genitali. Tale accertamento avviene ai sensi degli art. 28 e seg. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), ove viene stabilito che l'atto di nascita riporta "il sesso del bambino", facendo così coincidere il sesso anagrafico col sesso "biologico".

Tuttavia, se per la maggior parte degli individui tale attribuzione rispecchia fedelmente tutte le componenti sessuali, possono verificarsi ipotesi nelle quali questa coincidenza non sussiste o cessa ed in questi casi in cui la componente psicologica si discosta dal dato biologico, l'attribuzione di sesso si atteggia a pura finzione, essendovi una dissociazione tra il sesso e il genere. In questi casi si parla di transessualismo; infatti, secondo la dottrina medico legale, transessuale è il soggetto che, presentando i caratteri genotipici di un determinato genere sente in modo profondo di appartenere all'altro genere, del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere riconosciuto. Il legislatore non ha disciplinato tutti gli aspetti del transessualismo, ma solo i profili attinenti alla rettificazione dell'attribuzione di sesso, trascurando tutti gli altri. Anzi sembra che la legge non guardi immediatamente alla realtà del transessualismo, ma si

Firmato Da: BONANZINGA CORRADO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac416

preoccupi della mancata corrispondenza tra il sesso attribuito ad una persona con l'atto di nascita e quello che, a causa di "intervenute modificazioni" possa essere stato riscontrato in una fase successiva, con la finalità di tutelare i terzi rispetto alle intervenute modificazioni sessuali che il soggetto trasporta nelle relazioni sociali. In proposito, appare significativo che l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico va autorizzato dal Tribunale quando "lo ritenga necessario", sicché il legislatore ha rimesso esclusivamente al Giudice tale valutazione, trascurando di specificare i presupposti e di esaminare le peculiarità della situazione del transessuale, anche se il controllo da parte del giudice sulla necessità del trattamento non può certamente risolversi in una valutazione circa l'opportunità o la convenienza in sé dell'intervento, ma va effettuato in ragione della necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali. E' stata, invero, la Corte costituzionale con l'ordinanza del 24 maggio 1985, n. 161, ad effettuare una lettura "personalistica" della legge n. 164 del 1982 e ad applaudire alla legge stessa come espressione di "una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità", strumento per la "ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche" del transessuale.

Orbene, il conflitto tra vissuto personale e sociale ed identità esteriore non sempre necessariamente sfocia nella scelta di sottoporsi ad un intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo. Emerge, nondimeno, chiaramente, dalla lettera della legge, che il diritto alla rettificazione dell'attribuzione di sesso è riconosciuto nei limiti dell'"intervenuta modificazione dei caratteri sessuali", requisito che la giurisprudenza maggioritaria ha interpretato come necessità dell'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso.

Firmato Da: BONANZINGA CORRADO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac416

Eppure, dalla lettera della legge non si ricava immediatamente quali debbano essere i caratteri sessuali da modificare, potendosi ritenere sufficiente anche una modifica dei caratteri sessuali secondari (che a partire dalla pubertà consentono di distinguere i maschi dalle femmine, come la distribuzione delle masse muscolari e della forza, dell'adipe, dei peli, della laringe e della voce, delle mammelle), per la quale è normalmente sufficiente effettuare delle cure ormonali, e non anche una modifica dei caratteri sessuali primari (ossia gli organi genitali e riproduttivi), che richiede, invece, una operazione chirurgica particolarmente invasiva. Per comprendere in cosa debba consistere la modificazione dei caratteri sessuali occorre muovere dal concetto di identità di genere, la quale è costituita da tre componenti: il corpo, l'autopercezione e il ruolo sociale. Ciò significa che non si può prestare attenzione esclusivamente alla componente biologica, poiché l'apparenza fisica non può essere disgiunta dall'autopercezione e dalla relazione che l'individuo sviluppa con la società e con le sue norme comportamentali concernenti la sfera della sessualità, sicché la soluzione interpretativa che ritiene l'intervento chirurgico come momento essenziale della modificazione dei caratteri sessuali è sotto molti aspetti riduttiva, non considerando gli aspetti psichici e comportamentali. D'altronde, il legislatore specifica che "l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico" va effettuato "quando risulta necessario" e tale espressione può essere ritenuta come l'indice normativo della mera "eventualità" dell'intervento chirurgico, mentre nella visione tradizionale è stata interpretata nel senso "quando l'intervento non sia già stato effettuato". Infine, va osservato che l'utilizzazione del termine "adeguamento" sembra stare a significare che non occorre una modifica di tutti i caratteri sessuali, potendo ritenersi

Firmato Da: BONANZINGA CORRADO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac416

sufficiente una evoluzione incompleta o imperfetta dei caratteri e della stessa identità sessuale risultante dalla loro considerazione unitaria, purché venga realizzato un significativo avvicinamento dell'identità del richiedente a quella tipica del nuovo sesso. Al riguardo si è, d'altra parte, constatato come una totale coincidenza non sia spesso realizzabile ed è per tale motivo che la legge fa riferimento alla circostanza che i caratteri della persona devono presentare solo una certa corrispondenza con quelli propri dell'identità affermata.

La lettera della legge consente, pertanto, una ermeneusi del dettato normativo diversa da quella tradizionale secondo la quale l'effettuazione dell'intervento chirurgico dovrebbe rappresentare il passaggio obbligato per realizzare l'auspicata corrispondenza tra corpo e psiche. Non vi è dubbio che nel 1982, la realtà con la quale si è misurato il legislatore era quella delle persone transessuali biologicamente solo di sesso maschile, che avevano fatto ricorso all'operazione chirurgica per modificare i loro caratteri sessuali primari, ed i primi interpreti della legge sono stati certamente condizionati da tale presupposto culturale, ma il fenomeno del transessualismo nella società contemporanea è profondamente mutato, poiché vi sono persone transessuali biologicamente di sesso maschile ed altre biologicamente di sesso femminile; inoltre, con l'ausilio delle terapie ormonali e della chirurgia estetica, la fissazione della propria identità di genere spesso prescinde temporaneamente o definitivamente dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine "transgenderismo", per distinguere tale fenomeno dal "transessualismo" tradizionale.

Occorre, allora, verificare se l'interpretazione tradizionale risponda ad una qualche esigenza prevalente rispetto a quella sottesa alla diversa

Firmato Da: BONANZINGA CORRADO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac416

interpretazione, maggiormente coerente con la realtà contemporanea del transessualismo, per la quale la rettificazione di sesso prescinde dall'esecuzione di un intervento chirurgico demolitivo ricostruttivo.

Si deve premettere che, tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è (Corte Cost. 03.02.1994 n. 13). La Corte Costituzionale ha, poi, specificato che nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni bensì anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (Corte Cost. 24.05.1985 n. 161). A prescindere dalla disputa dogmatica se la dignità umana sia un diritto o un valore, tutelare la dignità significa, infatti, rispettare l'insieme di valori di cui l'individuo è portatore e consentire all'individuo di viverli nella quotidianità con la massima libertà. Sennonché, non sussiste un concetto fisso ed immutabile di dignità umana, poiché tale concetto sintetizza sul piano giuridico il livello di sensibilità espresso dalla società ed il rispetto dovuto alla persona secondo le esigenze ed i valori avvertiti in un determinato tempo. Il concetto di dignità umana svolge, allora, un ruolo insostituibile quale criterio interpretativo evolutivo delle norme che definiscono l'oggetto dei diritti individuali e di quelle che individuano gli strumenti giuridici per assicurarne effettività, evitando il rischio di cristallizzazioni ermeneutiche. Nel caso in esame il diritto all'identità sessuale va, allora, pienamente riconosciuto non solo a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, ma anche a coloro che senza

Firmato Da: BONANZINGA CORRADO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac416

modificare i caratteri sessuali primari abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati ad adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo. Una notevole spinta a tale evoluzione viene data non solo dalla attuale percezione sociale del fenomeno, ma anche dalla giurisprudenza delle Corti Europee. Già nel 1996 la Corte di Giustizia della Comunità europea aveva ritenuto che il tollerare discriminazioni nei confronti dei transessuali equivarrebbe "a porre in non cale il rispetto della dignità e della libertà che la Corte deve tutelare" (Corte Giustizia Comunità Europee, 30 aprile 1996, in causa C-13/14), un orientamento che ha trovato ulteriore conferma in altra e successiva sentenza della medesima Corte (Corte Giustizia Comunità Europee, Sez. I, 27 aprile 2006). La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella nota sentenza Goodwin c. Regno Unito n. 28957/95 dell'11 luglio 2002, modificando il proprio precedente indirizzo, ritenne violati sia l'art. 8 (diritto alla vita privata e familiare) sia l'art. 12 (diritto al matrimonio) nel caso di una transessuale alla quale era stato negato sia il diritto al pensionamento nell'età in cui era garantito alle donne, in quanto nata uomo, sia il diritto di sposarsi. In detta sentenza la Corte ha sottolineato che non ha senso difendere ad oltranza l'elemento cromosomico, sostenendo che non può riconoscersi l'avvenuto mutamento dei caratteri sessuali perché in ogni caso la persona conserverebbe il cromosoma maschile; questa interpretazione mette nell'ombra tutti gli altri elementi della sessualità umana, che possono invece essere modificati a beneficio del benessere psicologico delle persone transessuali. Inoltre, nella risoluzione del 29 aprile 2010 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha richiesto agli Stati membri di introdurre normative apposite sul cambiamento di sesso anagrafico, evitando di sottoporre le relative

Firmato Da: BONANZINGA CORRADO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac416

richieste alla condizione del trattamento medico o dell'operazione chirurgica.

La necessità di un intervento chirurgico è stata talvolta giustificata sulla base del rilievo che, in mancanza di un intervento chirurgico demolitore che privi il soggetto della capacità di procreare, il processo di adeguamento dei caratteri esteriori a quello dell'altro genere potrebbe essere reversibile. Tuttavia, tale argomentazione non è convincente, poiché in tal modo viene effettuato un bilanciamento tra due interessi erroneamente posti sullo stesso piano: da un lato, l'interesse collettivo a una corrispondenza tra il corpo e il sesso anagrafico e, dall'altro lato, il diritto alla identità personale, così bilanciando, in assenza di una rigorosa indicazione legislativa, un diritto fondamentale della persona con un interesse collettivo privo di copertura costituzionale.

D'altronde, se è vero che l'identità di genere sotto il profilo relazionale può essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici, specie quando la modificazione chirurgica possa risolversi in un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 32 Cost.. Non vi sono, infatti, interessi superiori da tutelare, non potendosi considerare tali né la certezza delle relazioni giuridiche, che comunque sarebbe salvaguardata dalle risultanze anagrafiche, né la necessaria diversità sessuale delle relazioni famigliari, dal momento che la diversità di sesso non è più considerata dalla Carta di Nizza né dalla Corte europea dei diritti umani un presupposto naturalistico del negozio matrimoniale, come

Firmato Da: BONANZINGA CORRADO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac416

riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale nella recente sentenza 18.06.2014 n. 170.

Riconosciuta la possibilità di accogliere la domanda di rettificazione mdi sesso anche in assenza di un intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali primari, va osservato che nel caso in esame il [redacted] si è sottoposto a terapia ormonale femminilizzante dal 09.04.2014, e ciò, come riferito dal Dirigente medico psichiatra del D.S.M. di [redacted] nella nota datata [redacted], ha già consentito il raggiungimento di un assetto dei caratteri secondari e dei valori ormonali compatibili con un aspetto ed un quadro ormonale femminile, come peraltro riscontrato dal Giudice Istruttore in sede di audizione, sicché si può considerare realizzato quell'adeguamento dell'aspetto fisico necessario per ritenere sussistente una modificazione dei caratteri sessuali. Inoltre il [redacted] appare aver raggiunto un sufficiente equilibrio psicofisico ed una soddisfacente accettazione della propria condizione mantenendo con continuità la motivazione a raggiungere e mantenere un aspetto femminile, sicché anche sotto il profilo psicologico sussistono tutti gli elementi per ritenere che sia stata raggiu8nta la necessaria modificazione dei caratteri sessuali. Infine, va osservato che, come sottolineato nella menzionata nota del [redacted], il trattamento chirurgico appare in atto non solo non necessario ma addirittura sconsigliabile in quanto potrebbe compromettere il mantenimento del suddetto equilibrio.

Occorre, pertanto, ordinare all'ufficiale dello stato civile la chiesta rettificazione dell'attribuzione di sesso nel relativo registro dello Stato Civile; inoltre, conformemente alla richiesta avanzata dalla ricorrente, va rettificato anche il prenome da "[redacted]" in "[redacted]".

Firmato Da: BONANZINGA CORRADO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac416

Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina la rettificazione dell'attribuzione di sesso a [redacted] nato a [redacted] il [redacted], da maschile a femminile; ordina altresì, la variazione del prenome anagrafico da "[redacted]" a "[redacted]"; dichiara interamente compensate le spese processuali.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della 1° sezione civile, in data 4 novembre 2014

Il Presidente est.
(dott. Corrado Bonanzinga)

Firmato Da: BONANZINGA CORRADO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac416